

Art. 6

Die Ausgabe zu Lasten des Finanzjahres 1958 wird mit 50 Millionen Lire festgesetzt. Die entsprechende Belastung wird durch Behebung eines gleich hohen Betrages von dem im Kap. 51 des Voranschlags der Ausgaben für das genannte Finanzjahr eingetragenen Ansatz gedeckt.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 3. September 1958

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1958, n. 22

Ulteriore finanziamento della legge regionale 24.9.1951, n. 11 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 24 settembre 1951, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni, così ripartita:

- lire 120 milioni, a carico dell'esercizio 1958;
- lire 200 milioni, a carico dell'esercizio 1959;
- lire 180 milioni, a carico dell'esercizio 1960.

Art. 2

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100.— milioni, per l'incremento del fondo previsto dall'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, iscritto al cap. n. 149 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958, di cui lire 55 milioni a favore dei Comuni della

provincia di Trento e lire 45 milioni a favore dei Comuni della provincia di Bolzano.

Art. 3

E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 40 milioni a ciascuno degli Enti Provinciali del Turismo di Trento e di Bolzano, per le esigenze finanziarie derivate dalla soppressione del contributo turistico di cui al R.D.L. 20.6.1935, n. 1425.

Art. 4

Alla copertura dell'onere di 300 milioni di lire a carico dell'esercizio 1958, derivante dalla applicazione della presente legge, si farà fronte con l'accensione di un mutuo di pari importo al tasso annuo d'interesse non superiore al 7,50%, da estinguersi in 20 semestralità posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'esercizio 1959.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 3 settembre 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI

REGIONALGESETZ vom 3. September 1958, Nr. 22

Weitere Finanzierung des Regionalgesetzes vom 24. September 1951, Nr. 11 und andere Maßnahmen finanzieller Art.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES
verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Für die Gewährung der im Regionalgesetz vom 24. September 1951, Nr. 11 vorgesehenen Beiträge wird zur weiteren Ausgabe von 500 Millionen Lire ermächtigt, die sich wie folgt aufteilt:

- 120 Millionen Lire zu Lasten des Finanzjahres 1958;
- 200 Millionen Lire zu Lasten des Finanzjahres 1959;
- 180 Millionen Lire zu Lasten des Finanzjahres 1960.

Art. 2

Zur Erhöhung des im Art. 5 des Regionalgesetzes vom 31. Dezember 1955, Nr. 32 vorgesehenen und im Kap. 149 des Voranschlages der Ausgaben für das Finanzjahr 1958 eingetragenen Betrages wird zur weiteren Ausgabe von 100.— Millionen Lire ermächtigt, wovon 55 Millionen Lire den Gemeinden der Provinz Trient und 45 Millionen Lire den Gemeinden der Provinz Bozen zugute kommen.

Art. 3

Für die aus der Abschaffung des Fremdenverkehrsbeitrages nach dem kgl. Gesetzdekret vom 20. Juni 1935, Nr. 1425 erwachsenden finanziellen Erfordernisse wird zur Gewährung eines außerordentlichen Zuschusses von 40 Millionen Lire an jedes der Landes-Fremdenverkehrsämter von Trient und Bozen ermächtigt.

Art. 4

Die aus der Anwendung dieses Gesetzes erwachsende Ausgabe von 300 Millionen Lire zu Lasten des Finanzjahres 1958 wird durch Aufnahme eines Darlehens in gleicher Höhe zum jährlichen Zinssatz von nicht mehr als 7,50 % gedeckt, das in zwanzig Halbjahresraten im nachhinein zu tilgen ist, die am 30. Juni und am 31. Dezember jedes Jahres mit Ablauf vom Finanzjahr 1959 fällig werden.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 3. September 1958

Der Präsident des Regionalausschusses

ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region

SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1958, n. 23

Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

PARTE I.

Norme generali.

Art. 1

Lo stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento delle carriere del personale della Regione sono regolati dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili e salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 2

L'impiegato all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'ufficio, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica ed alla Regione Trentino - Alto Adige, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato, della Regione e delle Province autonome, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».

Prima di assumere servizio di ruolo, l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'ufficio, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica ed alla Regione Trentino - Alto Adige, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato, le leggi della Regione e delle Province autonome e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

Art. 3

Presso la Presidenza della Giunta Regionale è costituito un consiglio di amministrazione che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono ai consigli di amministrazione dei Ministeri.